

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DISCIPLINA DEI CRITERI DI AFFIDAMENTO  
DEGLI INCARICHI, DELLE MODALITÀ DI COSTITUZIONE, ACCANTONAMENTO,  
RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE  
(ART. 113. DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. E SMI)**

*(Approvato con Determina del Direttore Generale ASUR N. n. 612 del 29/10/2018)*

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - .....	3
- ALLEGATI - .....	6
DISPOSIZIONI GENERALI.....	8
Art. 1. Finalità.....	8
Art. 2. Ambito oggettivo e soggettivo .....	8
Art. 3. Costituzione del fondo.....	10
Art. 4. Conferimento degli incarichi.....	11
CAPO I - RIPARTIZIONE DEL FONDO.....	12
Art. 5. Ripartizione verticale ed orizzontale del fondo.....	12
CAPO II - TERMINI, PENALITA' E SANZIONI.....	12
Art. 6. Termini.....	12
Art. 7. Inesatto, ritardato o omesso adempimento delle prestazioni affidate.....	13
CAPO III - DISPOSIZIONI DIVERSE.....	13
Art. 8. Formazione del personale, dotazione di strumentazione .....	13
Art. 9. Sottoscrizione ed utilizzazione degli elaborati .....	14
CAPO IV -DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI.....	14
Art. 10. Accantonamento e liquidazione del fondo .....	14
Art. 11. Fiscalità e integrazione del fondo con altri istituti contrattuali .....	16
Art. 12. Entrata in vigore .....	16
Art. 13. Disposizioni transitorie .....	16

4. Il presente Regolamento si applica a tutto il personale del comparto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'ASUR Marche con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrando nella sfera di interesse della ASUR Marche stessa. Il presente Regolamento si applica anche al personale del comparto con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio da almeno sei mesi.
5. Il presente Regolamento si applica, altresì, alle attività rese dal personale aziendale per le procedure espletate anche su delega di altri enti, previa stipula di apposito disciplinare tra gli stessi enti.
6. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e smi il presente Regolamento non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
7. Fermo il divieto di cui al precedente comma 6, i soggetti ammessi alla disciplina del presente Regolamento sono i seguenti:
  - i. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  - ii. RESPONSABILE DELLA PROGRAMMAZIONE
  - iii. RESPONSABILE DEI LAVORI
  - iv. VERIFICATORE DELLA PROGETTAZIONE
  - v. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
  - vi. DIRETTORE DEI LAVORI
  - vii. DIRETTORE OPERATIVO
  - viii. ISPETTORE DI CANTIERE
  - ix. COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER L'ESECUZIONE
  - x. COLLAUDATORE
  - xi. VERIFICATORE DELLA CONFORMITÀ
  - xii. COLLABORATORI dei predetti soggetti.
8. Ai fini del presente Regolamento:
  - a) il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è il dipendente appositamente incaricato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.50/2016 e smi, le cui funzioni comprendono o possono comprendere anche quelle di RESPONSABILE DELLA PROGRAMMAZIONE, di RESPONSABILE DEI LAVORI e di RESPONSABILE DELLA PREDISPOSIZIONE E DEL CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI BANDO E DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI;
  - b) il VERIFICATORE DELLA PROGETTAZIONE è, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.50/2016 e smi, il dipendente appositamente incaricato;
  - c) il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE è il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO o altro dipendente appositamente incaricato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.50/2016;
  - d) il DIRETTORE DEI LAVORI è il dipendente appositamente incaricato o il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO nei casi consentiti dalle disposizioni di cui al D.Lgs.50/2016;
  - e) il DIRETTORE OPERATIVO e L'ISPETTORE DI CANTIERE sono i dipendenti appositamente incaricati ai fini di cui all'art. 101 del D.Lgs.50/2016;
  - f) il COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER L'ESECUZIONE è il DIRETTORE DEI LAVORI o il DIRETTORE OPERATIVO, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.50/2016 e al D.Lgs.81/2008;

oltre euro 500.000,00 e fino a euro 1.000.000,00	1,2%
oltre euro 1.000.000,00	1,0%

L'80% delle risorse finanziarie del fondo come sopra costituito è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti nel presente Regolamento, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le attività indicate al precedente art. 2.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. L'ASUR Marche può utilizzare il fondo anche per acquisto di attrezzature sanitarie e informatiche, arredi ed altri beni finalizzati alle attività di cui sopra. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L.196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. Le quote accantonabili ma non utilizzate nell'anno di competenza costituiscono economie.

Nel caso di gruppi misti composti da professionisti esterni (ivi compresi quelli appartenenti ad uffici di altre amministrazioni pubbliche di cui l'ASUR Marche può avvalersi per legge) e da personale interno (secondo la definizione del presente Regolamento), le suddette percentuali devono essere calcolate in base al valore economico dei lavori o opere, dei servizi e delle forniture direttamente curati dal personale interno.

#### Art. 4. Conferimento degli incarichi

1. Le attività di cui al presente Regolamento sono espletate da dipendenti dell'ASUR Marche, anche costituiti in gruppi di lavoro, su proposta del dirigente dell'unità operativa o del dirigente dell'unità operativa indicata dalla Direzione Aziendale come capofila nel caso in cui la procedura contrattuale rientri nella competenza di più strutture.
2. Il conferimento degli incarichi dovrà avvenire nel rispetto dei principi di qualificazione (profilo professionale di inquadramento e titolo di studio) e rotazione, quest'ultima valutata con riferimento, sia all'aspetto quantitativo, sia all'aspetto qualitativo. Ai fini dell'aspetto qualitativo rileva anche la singola prestazione da conferire e valutabile dal curriculum del dipendente. Il conferimento degli incarichi è subordinato agli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e conflitto di interessi previsti dalle disposizioni generali e speciali vigenti in materia, in quanto applicabili alle singole attività oggetto di incarico.
3. L'atto di conferimento degli incarichi è adottato, in forma di determina o atto equivalente, dal Direttore Generale o dal Direttore di Area Vasta a seconda della rispettiva competenza tenendo conto della compatibilità al CCNL e alle relative declaratorie a cui è subordinato l'affidatario dell'incarico.
4. Il provvedimento di incarico deve contenere, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, almeno i seguenti elementi:
  - a) l'oggetto della procedura;

3. Con provvedimento adottato con le stesse modalità di quello di affidamento degli incarichi, i predetti termini possono essere prorogati, per oggettive cause di forza maggiore o per motivate esigenze di servizio, sempre che la proroga non arrechi danno all'ASUR Marche e sia consentita dalle vigenti disposizioni regolanti lo svolgimento dell'incarico.

Art. 7. Inesatto, ritardato o omesso adempimento delle prestazioni affidate

4. In caso di inesatto o ritardato adempimento delle prestazioni affidate si applicano alle quote spettanti ai singoli incaricati responsabili dell'inadempimento le seguenti penalità:
- a) per l'inesatto adempimento la quota del fondo relativa alla prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotta fino ad un massimo del 40%, in base alla gravità del caso;
  - b) per il ritardato adempimento la quota è ridotta fino ad un massimo del 40% in base alla gravità del caso;
  - c) nei casi di cui alle lettere precedenti, qualora gli eventuali rimedi non siano compatibili coi tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa o qualora l'inesatto adempimento o gli errori abbiano costretto l'amministrazione ad abbandonare l'iniziativa o a disporre il rifacimento integrale, oppure siano stati causa inequivocabile di annullamento in sede giurisdizionale o di rigetto o rifacimento integrale imposti da altra autorità a ciò preposta per legge, non si procederà ad alcuna ripartizione del fondo, e le quote eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti, saranno revocate;
  - d) nei casi di cui alla lettera c) l'incarico viene revocato e affidato ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento che non siano risultate responsabili; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati.
5. L'omesso adempimento delle prestazioni affidate comporta l'automatica esclusione dalla ripartizione del fondo.
6. Le penalità di cui sopra non si applicano se l'inadempimento delle prestazioni affidate o i ritardi rispetto alla tempistica di realizzazione prevista siano imputabili a errori o mancanze del progetto non imputabili ai soggetti destinatari del presente Regolamento. In questo caso:
- a) in caso di abbandono dell'iniziativa da parte dell'amministrazione, la quota del fondo spettante sarà proporzionata alle sole attività svolte;
  - b) In caso di aumento della spesa, le quote spettanti continueranno ad essere calcolate sullo stanziamento iniziale.

CAPO III - DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 8. Formazione del personale, dotazione di strumentazione

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, l'ASUR:
- a) organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici;

5. Le rendicontazioni per attività espletate di competenza dell'anno e non ancora liquidate, vanno trasmesse alla struttura competente in materia di personale e alla struttura competente in materia di bilancio entro il 31 gennaio dell'anno successivo, per la contabilizzazione dei costi in fase di chiusura del bilancio di esercizio.
6. La quota del 20% destinata agli acquisti, potrà essere utilizzata previa autorizzazione della Direzione Generale dell'ASUR o della Direzione di Arca Vasta, a seconda della competenza.
7. La suddetta rendicontazione, redatta su proposta del responsabile unico del procedimento contiene :
  - a) l'elenco di tutti i partecipanti con evidenziato il tipo di incarico e le mansioni effettivamente svolti, avuto riguardo alle attività previste dal presente Regolamento, nonché se a full time o part time indicando altresì la percentuale lavorativa;
  - b) le quote di ripartizione del fondo;
  - c) l'espressa dichiarazione che il singolo incarico è stato concluso nel rispetto del conferimento originario e delle eventuali modifiche o revoche regolarmente sopravvenute;
  - d) l'indicazione delle eventuali penalità o sanzioni per ritardata o omessa prestazione e dei relativi dipendenti coinvolti;
  - e) gli anni di espletamento degli incarichi ed i relativi compensi spettanti, distinti per anno e rapportati al periodo lavorato dal ... al ... (gg/mm/aa) per il calcolo delle riduzioni previste dal successivo art.11;
  - f) l'espressa indicazione che i soggetti beneficiari dell'incentivo hanno sottoscritto la dichiarazione circa la mancanza di conflitti di interesse.
8. Ai fini della liquidazione del fondo, l'incarico si considera concluso nei termini che seguono:
  - a) fase della programmazione: approvazione ed esecutività degli atti in conformità all'art. 21 del D.Lgs.50/2016 e smi e relative disposizioni attuative;
  - b) fase della verifica della progettazione: emissione dell'atto di validazione di cui all'art. 26, comma 8, D.Lgs.50/2016 smi;
  - c) fase dell'affidamento: stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 32 D.Lgs.50/2016 e smi;
  - d) fase dell'esecuzione: provvedimento di approvazione degli atti di collaudo o di verifica della conformità ovvero di regolare esecuzione, salvo il caso di eventuale contenzioso con il soggetto contraente protrattosi oltre l'emanazione del suddetto provvedimento, per il quale occorre attendere gli esiti definitivi.
9. La liquidazione del fondo avviene con le seguenti modalità :
  - a) programmazione, verifica della progettazione e affidamento:
    - nella misura del 100% dopo la stipulazione del contratto;
  - b) fase dell'esecuzione:
    - nella misura del 70% dopo l'emissione del certificato di ultimazione o comunque dopo la scadenza del contratto. Per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa si procede alla liquidazione nella misura del 70% suddivisa in parti uguali per quote annuali calcolate in base alla complessiva durata del contratto,
    - nella misura del 30% ad avvenuta approvazione degli atti di collaudo o di regolare esecuzione o altro atto equivalente, salvo il caso di eventuale contenzioso con il soggetto contraente

e servizi il presente atto si applica a tutti i procedimenti avviati successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i purché il fondo incentivante sia stato previsto ed accantonato nel quadro economico, nei limiti delle percentuali del presente regolamento. Restano ovviamente escluse tutte le prestazioni non incentivabili a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.